



Città di Medicina

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ordinanza del Sindaco n. 19 del 05/02/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEI FOSSI, DELLE RIPE, PER IL TAGLIO DI RAMI E SIEPI, RIMOZIONE DI RAMI E ALBERI CADUTI O PERICOLANTI

Visti gli eventi alluvionali di maggio 2023;

Premesso che per una corretta e sicura circolazione degli utenti della strada gli stessi devono godere di ottimali condizioni di visibilità dell'ambito stradale nella sua interezza senza ostruzioni e/o ostacoli;

Considerato che:

- l'omessa manutenzione e pulizia dei fossi laterali alle strade comunali e vicinali (anche nei tratti tombati), deputati alla raccolta e al drenaggio delle acque dei terreni limitrofi, da parte dei frontisti può causare durante i periodi di intensa piovosità, l'allagamento dei terreni limitrofi e della sede stradale con grave pericolo per la circolazione stradale, danni e dissesti per il corpo stradale, nonché il conseguente aggravamento delle spese per il mantenimento delle stesse;
- l'omessa manutenzione delle ripe e delle opere di contenimento e sostegno in generale dei terreni laterali alle strade comunali e vicinali può causare cedimenti e franamenti dei terreni stessi, portandoli a riversarsi sulle strade e sui fossi;
- le arature dei campi, la presenza di piantagioni e di colture agricole a distanza non regolamentare dalle strade, specialmente in prossimità di curve ed intersezioni, possono causare la riduzione del campo visivo necessario a tutelare la salvaguardia dell'incolumità degli utenti della strada;
- la presenza, ai bordi delle strade comunali e vicinali, di alberi e/o arbusti non correttamente mantenuti oltre a compromettere la visibilità dell'andamento della sede stradale e della segnaletica può determinare particolarmente in occasioni di precipitazioni nevose e/o forte vento e/o eventi atmosferici intensi, il distacco e la caduta di rami o fronde sulla sede stradale, con grave pericolo per i veicoli o per i pedoni in transito;

Visti:

- il R.D. 523/1904;
- il D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada";
- il D.P.R. 495/1992 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il vigente "Regolamento comunale di polizia urbana e rurale";
- il vigente Regolamento di igiene di cui al Tomo II del Regolamento Urbanistico Comunale;
- il vigente "Regolamento del verde pubblico e privato";

Dato atto che, ai sensi delle normative e regolamenti sopracitati, i proprietari e/o fittavoli di terreni confinanti e non con le strade comunali e vicinali ricadenti nell'intero territorio comunale sono tenuti alla corretta esecuzione e/o manutenzione dei fossi (anche nei tratti tombati), delle ripe e delle opere di contenimento e sostegno in genere, delle arature, delle piantagioni e delle colture agricole, al taglio dei rami, delle foglie e delle fronde che si protendono sulla sede stradale, alla rimozione dei rami e degli alberi caduti o pericolanti, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

ORDINA

ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati, posti a confine di strade comunali e vicinali e ricadenti nell'intero territorio comunale ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, in maniera tempestiva e periodica nel tempo:

1. di eseguire l'escavazione, la profilatura, la ricalatura e la manutenzione in genere dei fossi di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo immediatamente ogni materiale quale, ad esempio, erba di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro o l'allagamento dei terreni, delle pertinenze e della sede stradale (la pulizia dei fossi dev'essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile, per il periodo autunnale entro il 30 settembre e comunque secondo necessità);
2. di provvedere alla pulizia e regolare manutenzione dei tratti tombati (accessi carrai e imbocchi intubati) dei fossi limitrofi a strade comunali e vicinali;
3. di provvedere, in caso di eventuali cedimenti e/o permanenti ostruzioni dei tombamenti, all'immediata rimozione degli ostacoli al deflusso dell'acqua e al ripristino della corretta sezione idraulica del fosso;
4. di eseguire le manutenzioni delle ripe e delle opere di contenimento e sostegno in generale dei terreni laterali alle strade comunali e vicinali, in modo tale da garantirne la stabilità ed impedire cedimenti e franamenti, con conseguente ingombro della sede stradale e dei fossi, provvedendo in caso di cedimenti all'immediata rimozione;
5. di attenersi scrupolosamente alle fasce di rispetto di distanza dalle strade per le arature dei campi e lo sfruttamento delle aree interessate da colture e piantagioni;
6. di effettuare la potatura delle siepi, di alberi e arbusti ed il taglio dei rami, degli arbusti e delle fronde che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, con l'immediata rimozione dello sfalcio, nonché rispettare le distanze previste dal codice della strada, dal codice civile e dal vigente regolamento del verde per la loro messa a dimora;
7. nel caso in cui si verifichi un'invasione della proprietà pubblica o di uso pubblico di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere, caduti o pericolanti sul piano viabile o su percorsi ciclopedonali per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, di rimuoverli nel più breve tempo possibile.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari.

che il presente provvedimento non riguarda la manutenzione di corsi d'acqua pubblici e canali consortili che soggiacciono al rispetto di altre norme di settore.

che ai sensi del codice civile coloro che non abbiano provveduto alle operazioni di manutenzione sopra indicate dei fossi di propria competenza sono responsabili verso chi dovesse subire eventuali danni causati dai mancati interventi.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Medicina e diffusa sul territorio comunale anche attraverso l'utilizzo di canali social istituzionali, nonché comunicata alle Associazioni agricole di categoria, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati;
- che la vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza sia affidata al Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale, alle altre forze di Polizia operanti sul territorio comunale e alle associazioni di volontariato appositamente convenzionate con il Comune di Medicina operanti in materia di tutela ambientale.

Individua quale Responsabile del Procedimento il Dirigente in carica presso il Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Medicina. È possibile acquisire informazioni sul procedimento negli orari di apertura degli uffici o e nelle modalità indicate sul sito istituzionale dell'Ente.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art.

6 e seguenti del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica).

Li, 05/02/2024

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)